

# COMUNICATO UFFICIALE N. 303 Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C	C.U.	della	F.I.G.C.	dal n	. 354/AA	al	n.	359/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Federale.									

## PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 354/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Michele LOSITO, e della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE LOSITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borgorosso Molfetta, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Borgorosso Molfetta – Nuova Spinazzola del 28.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di tre "post" pubblicati in pari data sulla "pagina" della società denominata "ASD Borgorosso Molfetta" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro e degli assistenti arbitrali dell'incontro sopra indicato con pubblicazione di tre fotografie riproducenti un'azione di gioco della gara;

A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Michele Losito;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LOSITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele LOSITO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 340 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Abraham Teye KISSEIH, e della società ASD FERRANDINA 17890, avente ad oggetto la seguente condotta:

ABRAHAM TEYE KISSEIH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Ferrandina 17890, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Ferrandina 17890, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD FERRANDINA 17890, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Kisseih Abraham Teye ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico PEPE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FERRANDINA 17890, e dal Sig. Abraham Teye KISSEIH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Abraham Teye KISSEIH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FERRANDINA 17890;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 342 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Teo Daniel MEUBRY, e della società A.P. CLITERNINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

TEO DANIEL MEUBRY, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.P. Cliternina, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.P. Cliternina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.P. CLITERNINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Meubry Teo Daniel ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Di Marco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P. CLITERNINA, e dal Sig. Teo Daniel MEUBRY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Teo Daniel MEUBRY, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P. CLITERNINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 357/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 206 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Claudia CATTANEO, e della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIA CATTANEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pianico A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. 100, comma 5, delle N.O.I.F. per essersi avvalsa, all'inizio della stagione sportiva 2023/2024, dell'opera del sig. Giuseppe Nicoli, soggetto non tesserato e non autorizzato, al fine di procedere al trasferimento dei calciatori sigg.ri Giorgio Belotti, Marco Redolfi, Giacomo Pelis ed Andrea Gritti, all'epoca dei fatti tesserati per la società U.S. Pianico A.S.D., dalla società dalla stessa rappresentata alla società A.S.D. Calcinatese;

US PIANICO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Claudia CATTANEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US PIANICO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 100 (cento) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per la Sig.ra Claudia CATTANEO, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 358/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAGNA, e della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAGNA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara LMV Urbino Calcio - Civitanovese del 17.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, a mezzo di una "storia" pubblicata sul proprio profilo personale del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "youtvrs.it" in data 18.1.2024, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Spagna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAGNA e dalla Sig.ra Laura MARSILI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Stefano SPAGNA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 359/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessio GUAZZONI, e della società A.C. CASTELLETTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO GUAZZONI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A. C. Castellettese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Barison Cristian, al fine di consentirgli il successivo tesseramento per la società A.S.D. Soccer Gattico Veruno, al pagamento della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

A.C. CASETELLETTESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Alessio Guazzoni era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio GUAZZONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. CASETELLETTESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio GUAZZONI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. CASETELLETTESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli